



**FINANZA  
PER LE PMI**

Il rafforzamento patrimoniale  
con mezzi propri. Il  
consolidamento e la crescita

Mercoledì 10 giugno  
ore 11.00

CON IL CONTRIBUTO  
DELLA CAMERA  
DI COMMERCIO

CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO E ABBIGLIAMENTO  
DI TORINO


Logo: Centro dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili d'Italia

Logo: PICCOLA INDUSTRIA UNIONE INDUSTRIALE TORINO

Logo: Skilllab


Alessandro Vitali | PwC | Deals M&A Associate Partner

Elisa Geraci | PwC TLS | Director Legal



# Conferimenti di capitale

- Ogni impresa deve disporre di un'adeguata capitalizzazione e godere di una situazione patrimoniale-finanziaria equilibrata.
- Il finanziamento con mezzi propri è antagonista principe del debito (o leva).
- Nel corso della vita della società, i soci possono decidere di aumentare il capitale, per incrementare i mezzi patrimoniali della società ai fini di investimento o di rafforzamento della stessa.
- L'aumento può avvenire mediante l'apporto di nuovi conferimenti da parte di soci o di terzi (aumento a pagamento) o trasferendo a capitale delle somme già esistenti nel patrimonio della società, senza acquisire risorse finanziarie dai soci o dai terzi (aumento gratuito), con forme miste (aumento gratuito + aumento a pagamento) e con apporti di beni misti a capitale.




# Aumento di capitale gratuito vs Aumento di capitale a pagamento

## Gratuito

- **Scopo:** rafforzare o finanziare la società senza obbligare i soci o terzi a effettuare conferimenti.
- **Effetti:** aumentare il valore nominale della partecipazione senza modificare il rapporto fra le partecipazioni dei soci.
- **Modalità:** conversione a capitale di liquidità già immessa nel patrimonio sociale.

## A pagamento

- **Scopo:** acquisire nuovo capitale di rischio a fini di investimento o rafforzamento della società.
- **Effetti:** incrementare il capitale tramite l'emissione di nuovi titoli azionari o quote.
- **Modalità:** apporto di nuova liquidità e/o beni nella disponibilità della società.



# Aumento di capitale gratuito


Per l'aumento di capitale gratuito, potranno essere utilizzate

➤ **senza limitazioni:**

- ✓ le riserve di sovrapprezzo azioni;
- ✓ le riserve di rivalutazione;
- ✓ le riserve statutarie prive di specifica destinazione (e le riserve statutarie per le quali l'assemblea straordinaria ha provveduto preliminarmente a modificare la destinazione prevista nello statuto);
- ✓ le riserve facoltative, indipendentemente dalla loro natura generica o specifica;
- ✓ le riserve costituite con somme eventualmente già apportate dai soci ad altro titolo (e.g. versamenti a fondo perduto, in conto capitale o in conto futuro aumento del capitale);
- ✓ gli utili portati a nuovo;


➤ **solo nella parte disponibile** (oltre il quinto):

- ✓ la riserva legale.




# Finanziamenti soci

- Con i prestiti e i versamenti le società incrementano i propri mezzi finanziari senza che, a fronte di tale apporto, vi sia un equivalente incremento del capitale sociale.
- Sia i primi che i secondi possono essere successivamente utilizzati per aumentare il capitale o a copertura delle perdite, anche se superiori ad 1/3, evitando così l'applicazione della rigorosa disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale.
- La società può ricorrere all'emissione di strumenti finanziari (obbligazioni, titoli di debito ed altri strumenti di raccolta di risparmio di cui all'art. 11 TUB, c.d. Testo Unico Bancario, tra cui le cambiali finanziarie e i certificati di investimento, le accettazioni bancarie, le polizze di credito commerciale).
- Il socio può finanziare la società anche con i cd. finanziamenti indiretti: accordando dilazioni, garanzie reali o personali, non esercitando un credito pecuniario libero ed esigibile nei confronti della società, non riscuotendo dividendi già deliberati, canoni di locazione scaduti, compensi per prestazioni erogate alla società.




# Modalità di apporti in finanziamento

- Finanziamento soci fruttifero / infruttifero
- Versamento in conto capitale
- Versamenti in conto futuro aumento di capitale e altre riserve o fondi della società
- Sottoscrizione di azioni o quote con diritti particolari
- Emissione di obbligazioni convertibili
- Conferimento in patrimonio destinato o separato (per le società per azioni e le cooperative – artt. 2447 bis e ss.)
- Finanziamenti indiretti del socio (erogati da terzi)
  - ❖ L'art. 2467 comma 2 c.c. dispone che per finanziamenti dei soci a favore della società si intendono quelli in qualsiasi forma effettuati; ne consegue che rientrano tra gli stessi sia le operazioni di credito tipiche sia le prestazioni di garanzie reali o personali dei soci sia i finanziamenti indiretti del socio erogati da terzi (Tribunale Milano sez. VI, 25/07/2018, n.8320).




# Prestiti vs versamenti (1/2)

- Il prestito presuppone il diritto del socio alla restituzione della somma di denaro da parte della società (che sarà obbligata ad adempiere indipendentemente dalle vicende del rapporto sociale o dallo scioglimento della società); il versamento (eg. versamento in conto capitale, o ad un fondo perduto in funzione di un eventuale aumento di capitale, oppure a copertura delle perdite attuali o future attraverso la costituzione di un fondo di riserva) dà al socio il diritto a ottenere solo quanto residui da ciò che ha versato, dopo lo scioglimento della società, a seguito della liquidazione del patrimonio societario, ovvero a seguito di delibera dell'assemblea di soprassedere all'aumento del capitale sociale (Cass. 20 aprile 2020 n.7919).
- In mancanza di un atto scritto tra società e socio da cui risulti chiaramente il titolo del finanziamento è necessario individuare la reale e concreta volontà delle parti in base al titolo negoziale o altri elementi circostanziali (Cass. 20 aprile 2020 n. 7919, Cass. 19 dicembre 2014 n. 27087).
- Solo ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la qualificazione dell'erogazione può essere desunta dalla terminologia adottata nel bilancio (Cass. 20 aprile 2020 n. 7919).



# Prestiti vs versamenti (2/2)

- Sono versamenti in conto futuro aumento capitale sociale tutti i versamenti per i quali non risulta una diversa volontà del socio al momento in cui l'apporto è stato effettuato, comprovata da elementi oggettivi attinenti alla situazione della società e alle modalità con cui si è proceduto all'apporto (Cass. 21 maggio 2002 n. 7427, Cass. 14 dicembre 1998 n. 12539, App. Milano 31 gennaio 2003, Trib. Treviso 18 dicembre 2001).
- Se l'accordo di finanziamento, in esecuzione del quale furono erogati i versamenti, prevedeva che al rimborso la società avrebbe provveduto soltanto dopo il ripianamento dei debiti in relazione ai quali quei finanziamenti erano stati specificamente effettuati e dopo la conseguente messa in liquidazione della società, mediante gli eventuali attivi derivanti dalla liquidazione medesima, tali versamenti vanno qualificati come erogazione di capitale di rischio. Il rimborso non costituisce un diritto incondizionato per chi abbia eseguito quel versamento, bensì una mera eventualità (Cass. 20 settembre 2012 n. 15944).



# Misure dei decreti emergenziali sulla conservazione del capitale sociale (1/2)

## Art. 6 Decreto Liquidità


Temporanea disapplicazione degli obblighi di ricapitalizzazione previsti dal codice civile per le società per azioni e le società a responsabilità limitata e delle collegate previsioni in tema di scioglimento e responsabilità degli amministratori

## Art. 7 Decreto Liquidità

Disposizioni temporanee aventi ad oggetto i principi di redazione del bilancio per consentire alle società tenute alla redazione dello stesso (con rinvio del termine per l'adozione fino al 30 giugno 2020 per tutte le società di capitali ex art. 106 Decreto Cura Italia) di operare la valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuità aziendale

## Art. 8 Decreto Liquidità

Sospensione temporanea dei meccanismi di postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497 quinquies del codice civile ai finanziamenti concessi alle società dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento



# Misure dei decreti emergenziali sulla conservazione del capitale sociale (2/2)

## Art. 10 -Decreto Liquidità


Improcedibilità dei ricorsi volti alla dichiarazione dello stato di insolvenza e sospensione dei termini ex art. 10 e 69 bis L. Fall.

## Articolo 27 Decreto Rilancio

Istituito il Patrimonio Rilancio di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (*oggetto di prossimo webinar 25 giugno*) per apportare ulteriore liquidità alle imprese anche in difficoltà (purché con prospettive di risanamento)

## Articolo 43 Decreto Rilancio

Istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa (*oggetto di prossimo webinar 25 giugno*) a mezzo del quale potranno essere eseguiti interventi diretti dello Stato nel capitale sociale delle aziende storiche e strategiche nazionali





## Contatti

**Fabio Alberto Regoli**

**PwC TLS | Legal**

+39 335 7632581

[fabio.alberto.regoli@pwc.com](mailto:fabio.alberto.regoli@pwc.com)

**Alessandro Vitali**

**PwC | Deals - M&A | Associate Partner**

+39 349 5212022

[a.vitali@pwc.com](mailto:a.vitali@pwc.com)

**Elisa Elena Geraci**

**PwC TLS | Legal | Director**

+39 340 2718251

[luca.saglione@pwc.com](mailto:luca.saglione@pwc.com)